

N. 2679-septies

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Disposizioni in materia di trattamenti economici accessori del personale del Ministero della salute non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale

Presentato il 23 ottobre 2014

(Già articolo 21, comma 8, del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-20.

.....
.....
.....

ART. 21.

(Pubblico impiego).

1-7.
.....
.....

8. L'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, si interpreta nel senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, fermi restando gli effetti delle sentenze passate in giudicato e delle transazioni definite alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 362 del 1999, ferma restando l'incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza.

9-20.
.....
.....

ARTT. 22-47.

.....
.....
.....

€ 1,00



17PDL0026230